

REGOLAMENTO (CEE) N. 3023/93 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2048/90 recante modalità di applicazione del regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1152/90 del Consiglio, del 27 aprile 1990, che istituisce un regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2054/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2048/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2227/92⁽⁴⁾, gli Stati membri sono tenuti a versare l'aiuto ai piccoli produttori di cotone entro il 31 ottobre successivo alla fine della campagna; che, in considerazione delle difficoltà incontrate dall'amministrazione non è possibile che l'aiuto relativo alla campagna 1992/1993 sia versato da tale paese entro i termini previsti; che occorre pertanto rinviare, eccezionalmente, limitatamente a tale campagna, il termine di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2048/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2048/90, il secondo comma è sostituito dal seguente comma:

• Tuttavia, per la campagna 1992/1993, gli Stati membri sono autorizzati a versare l'aiuto entro il 30 novembre 1993. •

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 116 del 9. 5. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 187 del 19. 7. 1990, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 94.